

SIC-1/SIC-2

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-1

Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 2, Rimanenze.

Problema

1. Lo IAS 2.21 e 2.23, consente l'utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze (FIFO, costo medio ponderato o LIFO) per rimanenze che sono normalmente fungibili o che non sono prodotte o destinate a progetti specifici.
2. Il problema consiste nel determinare se un'impresa possa adottare metodi di valutazione differenti per tipi differenti di rimanenze.

Interpretazione

3. L'impresa deve utilizzare il medesimo metodo di valutazione per tutte le rimanenze di natura e utilizzo simile per l'impresa. Per le rimanenze di natura o utilizzo differenti (per esempio, materie prime impiegate in un settore di attività e materie prime della stessa natura utilizzate in un settore di attività differente), può essere giustificata l'adozione di metodi di valutazione differenti. Una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (e delle normative fiscali relative) non è sufficiente a giustificare l'adozione di metodi di valutazione differenti.

Data di approvazione: luglio 1997.

Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevanti secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-2

Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Capitalizzazione di oneri finanziari

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 23, Oneri finanziari.

Problema

1. Lo IAS 23.07 e 23.11, consente di scegliere fra:
 - (a) la rilevazione di tutti gli oneri finanziari come oneri nell'esercizio in cui essi sono sostenuti (trattamento contabile di riferimento); o

- (b) la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione come parte del costo di quel bene (trattamento contabile alternativo consentito).
2. Il problema consiste nel determinare se un'impresa che abbia scelto un criterio di capitalizzazione degli oneri finanziari debba applicare questo criterio a tutti i beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione ovvero se essa possa scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari per alcuni beni e non per altri.

Interpretazione

3. Laddove l'impresa scelga il trattamento contabile alternativo consentito, tale trattamento deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell'impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Se tutte le condizioni previste dallo IAS 23.11, sono soddisfatte, l'impresa deve continuare a capitalizzare tali oneri finanziari anche se il valore contabile del bene eccede il suo valore recuperabile. Tuttavia, lo IAS 23.19, spiega che il valore contabile del bene deve essere, in tali casi, svalutato per rilevare contabilmente le perdite durevoli del valore.

Data di approvazione: luglio 1997.

Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 23.30. Perciò, adottando il trattamento contabile alternativo consentito, un'impresa può decidere di non capitalizzare tutti gli oneri finanziari sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente Interpretazione.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-3

Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

Problema

1. Nonostante lo IAS 28.16, faccia riferimento alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, esso non fornisce un'indicazione esplicita sull'eliminazione di utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra società che avvengono nei due sensi tra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate. Operazioni «verso l'alto» sono, per esempio, vendite di beni da una collegata all'investitore (o sue controllate consolidate). Operazioni «verso il basso» sono, per esempio, vendite di beni dall'investitore (o da sue controllate consolidate) a una collegata.
2. Il problema consiste nel determinare in quale misura un investitore debba eliminare utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Interpretazioni

3. Quando una collegata è valutata utilizzando il metodo del patrimonio netto, gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni «verso l'alto» e «verso il basso» tra un investitore (o sue controllate consolidate) e le collegate devono essere eliminati proporzionalmente alla partecipazione dell'investitore nella collegata.

SIC-6

4. Le perdite non realizzate non possono essere eliminate nella misura in cui l'operazione fornisca prova di una perdita durevole del valore del bene trasferito.

Data di approvazione: luglio 1997.

Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-6**Costi per la modifica del software esistente**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio dello IASB.

Problema

1. Le imprese possono sostenere considerevoli costi per la modifica dei sistemi esistenti di software. Per esempio, tali costi possono essere sostenuti al fine di continuare l'operatività anche dopo il cambio di millennio (spesso riferito come «costi di software per il 2000») o dopo l'introduzione di una nuova valuta (per esempio «euro»).
2. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) se tali costi possano essere capitalizzati; e, se no,
 - (b) quando tali costi debbano essere rilevati come costo.
3. Questa Interpretazione non prende in considerazione (a) i costi per l'adattamento del software destinato alla vendita, (b) gli acquisti effettuati per la sostituzione del software, (c) i miglioramenti del sistema («aggiornamento») oltre quelli necessari per mantenere le prestazioni dei sistemi ai livelli previsti e (d) la rilevazione delle perdite durevoli di valore connesse al software del computer esistente.

Interpretazione

4. I costi sostenuti al fine di ristabilire o conservare i benefici economici futuri che un'impresa può attendere dal normale livello di rendimento originariamente valutato dei sistemi di software esistenti devono essere rilevati come un costo quando e solo quando i lavori di ripristino o di manutenzione sono eseguiti (per esempio, per continuare l'operatività come originariamente previsto dopo il cambio del millennio o dopo l'introduzione dell'euro).

Informazioni integrative

5. Il bisogno di importanti modificazioni di software può dar luogo a incertezze. In conformità allo IAS 1.08 (rivisto nella sostanza nel 1997), le imprese sono incoraggiate a esporre, fuori dal bilancio, informazioni in merito alle principali incertezze cui dover far fronte (per esempio, una descrizione delle attività e sia del costo sostenuto sia di quello che si intende sostenere in esercizi futuri con riguardo a significative modificazioni del software).

Data di approvazione: ottobre 1997.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-7

Introduzione dell'euro

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

Problema

1. A partire dal 1° gennaio 1999, data dell'effettivo inizio dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), l'euro diverrà a tutti gli effetti una valuta e i tassi di conversione tra l'euro e le valute nazionali partecipanti saranno irrevocabilmente fissati, quindi, a partire da tale data, il rischio di successive differenze di cambio collegate a tali valute è eliminato.
2. Il problema consiste nell'applicazione dello IAS 21 nel passaggio dalle monete nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea partecipanti all'euro («passaggio»).

Interpretazione

3. Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in moneta estera e i bilanci delle operazioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione di tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all'UEM in stadi successivi.
4. Ciò, in particolare, significa che:
 - (a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da operazioni devono continuare a essere convertite nella moneta di conto al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere rilevata immediatamente come ricavo o costo, eccetto nel caso in cui l'impresa debba continuare ad applicare il principio contabile attualmente utilizzato per la contabilizzazione degli utili e delle perdite di cambio connessi a contratti in moneta estera utilizzati per ridurre il rischio di cambio su operazioni future o impegni (coperture anticipate);
 - (b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di società estere devono continuare a essere classificate come voce del patrimonio netto e devono essere rilevate come ricavo o costo solo al momento della dismissione dell'investimento netto in una società estera; e
 - (c) differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute aderenti non devono essere incluse nel valore contabile delle connesse attività.

Data di approvazione: ottobre 1997.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-8

Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 1, Presentazione del bilancio.

SIC-8*Problema*

1. Un'impresa desidera descrivere il proprio bilancio come pienamente conforme ai Principi contabili internazionali («IAS») per la prima volta. Questa potrebbe, per esempio, aver precedentemente presentato il proprio bilancio applicando solamente le disposizioni nazionali in materia («Principi contabili nazionali») come sistema contabile di riferimento principale. L'impresa potrebbe, anche, aver presentato il proprio bilancio basandosi in parte sui Principi contabili nazionali e in parte sugli IAS, nel qual caso i Principi contabili nazionali sarebbero considerati come sistema contabile di riferimento principale. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997) e lo IAS 8 non forniscono una guida esplicita su come contabilizzare il passaggio dai Principi contabili nazionali agli IAS come sistema contabile di riferimento principale.
2. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) come il bilancio dell'impresa debba essere preparato e presentato nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati come sistema contabile di riferimento principale; e
 - (b) quando gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati come sistema contabile di riferimento principale, come le specifiche disposizioni transitorie contenute nei singoli Principi e Interpretazioni debbano essere applicate ai saldi delle poste che esistevano già alla data di entrata in vigore degli stessi.

Interpretazione

3. Nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta applicati pienamente come sistema contabile di riferimento principale, il bilancio dell'impresa deve essere preparato e presentato come se fosse sempre stato preparato in conformità ai Principi e alle Interpretazioni in vigore nell'esercizio della prima applicazione. Perciò, i Principi e le Interpretazioni vigenti nell'esercizio di prima applicazione devono essere retrospettivamente applicati, a eccezione dei casi in cui:
 - (a) Principi o Interpretazioni specifici richiedano o permettano un trattamento transitorio differente; o
 - (b) l'importo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non può essere ragionevolmente determinato.
4. L'informazione comparativa deve essere preparata e presentata in conformità agli IAS.
5. Qualsiasi rettifica derivante dal passaggio agli IAS deve essere trattata come una rettifica degli utili portati a nuovo nel bilancio d'apertura del primo periodo presentato in conformità agli IAS.
6. Quando gli IAS sono applicati pienamente come sistema contabile di riferimento principale per la prima volta, un'impresa deve applicare le disposizioni transitorie dei Principi e delle Interpretazioni in vigore solo per gli esercizi che si concludono alla data prevista nei rispettivi Principi e Interpretazioni.

Informazioni integrative

7. Nell'esercizio in cui gli IAS sono applicati pienamente per la prima volta come sistema contabile di riferimento principale, l'impresa deve evidenziare:
 - (a) il caso in cui l'importo della rettifica degli utili portati a nuovo nel bilancio d'apertura non può essere ragionevolmente determinato e il motivo;
 - (b) il caso in cui non è possibile fornire l'informazione comparativa e il motivo; e
 - (c) per ciascuno IAS che permette una scelta tra più principi contabili transitori, il principio scelto.
8. Le imprese sono incoraggiate ad evidenziare, in conformità con le disposizioni informative contenute nello IAS 1.11 (rivisto nella sostanza nel 1997), il fatto che gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati.

Data di approvazione: gennaio 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° agosto 1998.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-9

Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese ⁽¹⁾.

Problema

1. Al fine di classificare una aggregazione di imprese, lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998) («IAS 22») contiene sia indicazioni generali nel paragrafo 8 sia una guida aggiuntiva nei paragrafi da 10 a 12 per ciò che concerne le acquisizioni e nei paragrafi da 13 a 16 per ciò che concerne le unioni di imprese. Lo IAS 22 sostiene chiaramente che risulterà possibile identificare un acquirente virtualmente in tutti i casi e, perciò, si suppone che le unioni di imprese si verifichino solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, il Principio non fornisce una guida esplicita sull'interazione tra le definizioni e le due sezioni contenenti la guida sulle acquisizioni e sulle unioni di imprese.
2. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) come le definizioni e la guida integrativa dello IAS 22 devono essere interpretate e applicate nella classificazione di un'aggregazione di imprese; e
 - (b) se una aggregazione di imprese secondo le disposizioni dello IAS 22 può non essere classificata né come un'acquisizione né come un'unione di imprese.
3. La presente Interpretazione non tratta le operazioni tra imprese sotto un comune controllo.

Interpretazione

4. Una aggregazione di imprese deve essere contabilizzata come un'acquisizione, a meno che non sia possibile identificare alcun acquirente. Un acquirente può essere identificato virtualmente in tutte le aggregazioni di imprese, cioè gli azionisti di una delle imprese aggreganti ottengono il controllo sull'impresa aggregata.
5. La classificazione di una aggregazione di imprese deve basarsi su di una complessiva valutazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti alla specifica operazione. La guida fornita nello IAS 22 fornisce esempi di importanti fattori che devono essere considerati, non una serie esaustiva di condizioni che devono essere soddisfatte. Singole caratteristiche di una entità aggregata quali il potere di voto o i relativi fair value (valore equo) delle società aggreganti non devono essere valutate separatamente al fine di determinare come una aggregazione di imprese deve essere contabilizzata.
6. Lo IAS 22.15 (a), (b) e (c) descrive le caratteristiche essenziali di una unione di imprese. L'impresa deve classificare una aggregazione di imprese come un'acquisizione, a meno che tutte e tre queste caratteristiche siano presenti. Anche se sussistono tutte e tre le caratteristiche, l'impresa deve classificare l'aggregazione di imprese come una unione di imprese solo se è in grado di dimostrare che l'acquirente non può essere identificato.
7. Tutte le aggregazioni di imprese sono, secondo quanto disposto nello IAS 22, o un'«acquisizione» o un'«unione di imprese».

Data di approvazione: gennaio 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione deve essere applicata per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese la cui prima rilevazione cade negli esercizi con inizio dal 1° agosto 1998 o da data successiva.

⁽¹⁾ Lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) è stato sostituito dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 1999. I riferimenti incrociati contenuti nella presente Interpretazione sono stati aggiornati per essere coerenti con quanto contenuto nello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998).

SIC-10/SIC-11**STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-10****Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione alle attività operative**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.

Problema

1. In alcuni Paesi l'assistenza pubblica alle imprese può avere quale scopo l'incoraggiamento o un aiuto a lungo termine delle attività economiche di determinate zone geografiche o settori industriali. Le condizioni per ricevere tale assistenza possono non essere specificatamente collegate alle attività operative proprie dell'impresa. Esempi di tale assistenza sono i trasferimenti di risorse da parte dei governi alle imprese che:
 - (a) operano in un determinato settore industriale;
 - (b) continuano a operare in settori industriali recentemente privatizzati; oppure
 - (c) iniziano o continuano a intraprendere le proprie attività in aree economicamente sottosviluppate.
2. Il problema consiste nel determinare se tale assistenza pubblica sia un «contributo pubblico» che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 20 e se, perciò, debba essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del citato Principio.

Interpretazione

3. L'assistenza pubblica alle imprese soddisfa la definizione di contributi pubblici di cui allo IAS 20, anche se non vi sono condizioni specificatamente connesse alle attività operative dell'impresa oltre alla richiesta di operare in determinate aree geografiche o settori industriali. Tali contributi non devono, perciò, essere direttamente accreditati a patrimonio netto.

Data di approvazione: gennaio 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° agosto 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie previste dallo IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-11**Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

Problema

1. Un'impresa ha passività iscritte in moneta estera derivanti dall'acquisizione di attività. Dopo l'acquisizione delle attività, la moneta di conto dell'impresa subisce una drastica svalutazione o perdita di potere. Come risultato, si originano significative perdite su cambi quando le passività sono valutate al loro tasso di chiusura secondo le disposizioni dello IAS 21.11 (a). Il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 21.21 prevede che molte condizioni debbano essere soddisfatte prima che l'impresa possa includere tali perdite su cambi nel valore contabile delle connesse attività.
2. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) a quale esercizio devono essere riferite le condizioni per cui la passività «non può essere estinta» e per cui non esistono «mezzi pratici di copertura»; e
 - (b) quando l'acquisizione di un'attività si può considerare «recente».

Interpretazione

3. Le perdite su cambi da conversione di passività devono essere incluse nel valore contabile di un'attività collegata solo se tali passività non potevano essere estinte e se non era possibile coprirle prima del verificarsi della drastica svalutazione o perdita di valore della moneta di conto. Il valore contabile rettificato dell'attività non deve superare il suo valore recuperabile.
4. Affinché sia possibile includere le perdite su cambi da conversione di passività nel valore contabile di un'attività collegata, si deve dimostrare che la moneta estera necessaria per estinguere la passività non era accessibile all'impresa che redige il bilancio e che non vi era mezzo pratico per coprire il rischio di cambio (per esempio, tramite derivati quali contratti *forward*, opzioni o altri strumenti finanziari). Si suppone che ciò si verifichi solo raramente, per esempio, per mancanza improvvisa di moneta estera a causa di restrizioni sui cambi imposti da un governo o da una banca centrale e nessuna disponibilità di strumenti di copertura.
5. Una volta soddisfatte le condizioni per la capitalizzazione delle perdite su cambi, l'impresa deve capitalizzare le ulteriori perdite su cambi verificatesi dopo la prima drastica perdita di valore o svalutazione della moneta di conto solo nella misura in cui tutte le condizioni per la capitalizzazione continuano a essere soddisfatte.
6. Si considerano acquisizioni «recenti» di attività le acquisizioni effettuate entro i dodici mesi precedenti alla drastica svalutazione o perdita di valore della moneta di conto.

Data di approvazione: gennaio 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore dal 1° agosto 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie di cui allo IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-12**Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo)**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.

SIC-12*Problema*

1. Una società può essere costituita per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (per esempio, realizzare un contratto di leasing, attività di ricerca e sviluppo o una cartolarizzazione di attività finanziarie). Tali società a destinazione specifica («SDS») possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciaria, società di persone o società di fatto. Le SDS spesso sono costituite con accordi legali che impongono rigidi e alcune volte permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiduciari o della direzione aziendale sull'attività delle SDS. Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SDS non possono essere modificate, eccetto forse che dal suo fondatore o dal suo sponsor (cioè essi agiscono, come si dice, con «autopilota»).
2. Lo sponsor (o l'impresa per il cui interesse la SDS è stata creata) frequentemente trasferisce attività alle SDS, ottiene il diritto di far uso delle attività possedute dalla SDS o esegue servizi per le SDS, mentre altre parti («fornitori di capitali») possono fornire fondi alle SDS. L'impresa che intrattiene operazioni con una SDS (frequentemente il fondatore o lo sponsor) può in sostanza controllare la SDS.
3. Un interesse beneficiario in una SDS può, per esempio, assumere la forma di uno strumento di debito, uno strumento rappresentativo di capitale, un diritto di partecipazione, un interesse residuale o un contratto di locazione. Alcuni interessi beneficiari possono semplicemente fornire al possessore un tasso di rendimento fisso o stabilito, mentre altri danno al possessore diritti o accesso ad altri benefici economici futuri delle attività della SDS. Nella maggior parte dei casi, il promotore o lo sponsor (o l'impresa per il cui conto la SDS è stata creata) mantiene un significativo interesse beneficiario sulle attività della SDS, sebbene possa possedere piccola o nessuna parte del patrimonio della stessa.
4. Lo IAS 27 richiede il consolidamento delle entità economiche che sono controllate dalla società che redige il bilancio. Tuttavia, il Principio non fornisce una esplicita guida sul consolidamento delle SDS.
5. Il problema consiste nel determinare in quali circostanze l'impresa debba consolidare una SDS.
6. La presente Interpretazione non si applica ai programmi pensionistici dei dipendenti o ai programmi retributivi sotto forma di patrimonio netto.
7. Un trasferimento di attività da parte di un'impresa a una SDS può essere qualificato come una vendita da parte dell'impresa. Anche se il trasferimento si qualifica come vendita, le disposizioni dello IAS 27 e questa Interpretazione possono significare che l'impresa deve consolidare la SDS. La presente Interpretazione non considera né le circostanze in cui l'impresa deve applicare il trattamento della vendita né l'eliminazione delle conseguenze di tale vendita nel bilancio consolidato.

Interpretazione

8. Una SDS deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall'impresa.
9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.12 indica parecchie circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un'impresa possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un'altra impresa. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.12, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente è tenuta a consolidare la SDS (una guida aggiuntiva è fornita nell'Appendice della presente Interpretazione):
 - (a) nella sostanza, le attività della SDS sono gestite per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'impresa ottenga benefici dall'attività della SDS;
 - (b) nella sostanza, l'impresa ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l'impresa ha delegato questi poteri decisionali;

- (c) nella sostanza, l'impresa detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
 - (d) nella sostanza, l'impresa detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.
11. La predeterminazione della gestione corrente di una SDS decisa da un'impresa (sponsor o altra parte con un interesse beneficiario) non rappresenterebbe il tipo di restrizioni di cui allo IAS 27.13 (b).

Data di approvazione: giugno 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° luglio 1999 o data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie di cui allo IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-13

Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 1998), Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture.

Problema

1. Lo IAS 31.39 (rivisto nella sostanza nel 1998) si riferisce sia ai contributi sia alle vendite tra un partecipante al controllo e una joint venture come segue: «Quando un partecipante al controllo apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere il contenuto dell'operazione». Inoltre, lo IAS 31.19 (rivisto nella sostanza nel 1998) statuisce che: «L'impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un'altra forma d'impresa in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto («ICC»).
2. I conferimenti a una ICC sono trasferimenti di attività da parte di partecipanti al controllo in cambio di una partecipazione nella ICC. Tali conferimenti possono prendere diverse forme. I conferimenti possono essere effettuati simultaneamente da parte dei partecipanti al controllo o al momento di creazione della ICC o successivamente. Il corrispettivo ricevuto dal partecipante (partecipanti) al controllo in cambio di attività conferite alla ICC può anche comprendere denaro o altro corrispettivo che non dipenda dai flussi finanziari futuri della ICC («corrispettivo aggiuntivo»).
3. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) quando l'appropriata quota di utili e perdite risultanti da un conferimento di un'attività non monetaria alla ICC in cambio di una partecipazione nella ICC debba essere imputata al conto economico dal partecipante;
 - (b) come il corrispettivo aggiuntivo debba essere contabilizzato dal partecipante; e
 - (c) come qualsiasi utile e perdita non realizzato debba essere esposto nel bilancio consolidato del partecipante.

SIC-14

4. La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione del partecipante al controllo per conferimenti non monetari a una ICC in cambio di una partecipazione nella ICC che è contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto oppure quello del consolidamento proporzionale.

Interpretazione

5. Nell'applicare lo IAS 31.39 ai conferimenti non monetari dati a una ICC in cambio di una partecipazione azionaria nella ICC, un partecipante al controllo deve imputare al conto economico dell'esercizio la quota dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti al controllo a eccezione di quando:
- (a) i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell'attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ICC;
 - (b) l'utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente;
o
 - (c) le attività non monetarie conferite sono simili a quelle conferite da altri partecipanti al controllo. Le attività non monetarie sono simili a quelle conferite da altri partecipanti quando essi hanno natura e utilizzo simile nello stesso settore di attività e un fair value (valore equo) simile. Un conferimento soddisfa la verifica di similarità solo se tutti i componenti significativi delle attività coinvolte sono simili a quelli conferiti dagli altri partecipanti.

Se si verifica qualche eccezione di quelle previste tra (a) e (c), l'utile o la perdita sarebbe considerato non realizzato e non sarebbe, perciò, imputato al conto economico, a meno che non si applichi anche il paragrafo 6.

6. Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ICC, un partecipante al controllo riceve attività monetarie o attività non monetarie non simili a quelle conferite, in riferimento all'operazione deve essere rilevata in conto economico un'appropriata porzione dell'utile o della perdita.
7. Gli utili e le perdite non realizzati su attività non monetarie conferite alle ICC devono essere eliminati a fronte delle sottostanti attività secondo il metodo di consolidamento proporzionale o a fronte della partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto. Tali utili e perdite non realizzati non devono essere esposti come utili e perdite differiti nello stato patrimoniale del partecipante al controllo.

Data di approvazione: giugno 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-14**Immobili, impianti e macchinari — Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).

Problema

1. Le imprese possono ricevere risarcimenti monetari o non monetari da terzi per riduzioni durevoli di valore o per la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari. Spesso il risarcimento monetario ricevuto deve essere usato per impellenti ragioni economiche, per ripristinare i beni che hanno subito una riduzione durevole di valore o per acquistare o costruire nuovi beni al fine di rimpiazzare le attività perse o cedute. Lo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998) non fornisce una guida esplicita su come contabilizzare tali rimborsi monetari o non monetari.
2. Esempi di tali casi possono includere:
 - (a) indennizzi da parte di società assicuratrici dopo una riduzione durevole di valore o una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, dovuta a disastri naturali, furti o a un errato utilizzo;
 - (b) rimborsi governativi per espropri di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari; per esempio, un terreno che deve essere usato per fini pubblici;
 - (c) risarcimenti connessi alla conversione involontaria di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari; per esempio, la ricollocazione di impianti da una definita area urbana a un'area non urbana in conformità a una politica nazionale sul territorio; o
 - (d) la sostituzione complessiva o parziale di un'attività che ha subito una riduzione durevole di valore o di un'attività persa.
3. Il problema consiste nel determinare come contabilizzare:
 - (a) le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari;
 - (b) il relativo risarcimento da parte di terzi; e
 - (c) il successivo ripristino, acquisto o costruzione di attività.

Interpretazione

4. Le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e devono essere contabilizzati come tali. I tre eventi economici devono essere contabilizzati separatamente come segue:
 - (a) le riduzioni durevoli di valore degli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 36; la cessazione o la dismissione di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998);
 - (b) il risarcimento monetario o non monetario da parte di terzi per elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione durevole di valore, sono stati persi o dismessi deve essere imputato a conto economico quando vi sono le condizioni per la rilevazione in bilancio; e
 - (c) il costo di beni ripristinati, acquistati, costruiti in sostituzione di quelli precedenti, o ricevuti come risarcimento deve essere determinato ed esposto in bilancio come prescritto dallo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998).

Informazioni integrative

5. Il risarcimento monetario o non monetario rilevato per una riduzione durevole di valore o per una perdita di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari deve essere indicato separatamente.

Data di approvazione: giugno 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

SIC-15/SIC-18

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-15

Leasing operativo — Incentivi

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997).

Problema

1. Nella negoziazione di un leasing operativo nuovo o da rinnovare, il locatore può fornire incentivi al locatario al fine di agevolare la conclusione dell'accordo. Esempi di tali incentivi sono un pagamento anticipato per contanti al locatario o l'indennizzo o l'assunzione da parte del locatore di costi del locatario (quali costi di rilocalizzazione, migliorie su immobili in affitto e costi connessi a un preesistente impegno di locazione del locatario). In alternativa, può essere pattuito che per i periodi iniziali della durata del leasing non debba essere pagato alcun canone oppure che l'ammontare dell'affitto sia a canoni ridotti.
2. Il problema consiste nel determinare come debbano essere rilevati gli incentivi di un leasing operativo nel bilancio sia del locatario sia del locatore.

Interpretazione

3. Tutti gli incentivi accordati per un leasing operativo nuovo o da rinnovare devono essere rilevati come una parte integrante del corrispettivo netto concordato per l'uso dell'attività locata, indipendentemente dalla natura o forma dell'incentivo o dalla tempistica dei pagamenti.
4. Il locatore deve rilevare il costo complessivo degli incentivi come una riduzione del provento derivante dal noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti a meno che un altro criterio sistematico sia rappresentativo del modo in cui il beneficio dell'attività locata è diminuito.
5. Il locatario deve rilevare il beneficio complessivo degli incentivi come una riduzione del costo del noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti, a meno che un altro criterio sia rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici dall'utilizzo dell'attività locata.
6. I costi sostenuti dal locatario, inclusi i costi connessi a una locazione preesistente (per esempio costi di chiusura di rilocalizzazione o di migliorie su immobili in affitto), devono essere contabilizzati dal locatario in conformità ai Principi contabili internazionali applicabili a questi costi, inclusi i costi che sono effettivamente rimborsati tramite un accordo sugli incentivi.

Data di approvazione: giugno 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione deve essere applicata a partire dai contratti di locazione con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-18

Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Metodi alternativi

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio.

Problema

1. Alcuni Principi IASC permettono esplicitamente all'impresa la possibilità di scegliere tra principi contabili alternativi applicati nella preparazione del bilancio. Alcuni Principi che permettono esplicitamente la presenza di opzioni indicano il modo in cui tale scelta deve essere esercitata. Per esempio, lo IAS 39.104 indica che l'impresa deve scegliere uno dei due principi per la rilevazione dei cambiamenti nel fair value (valore equo) delle attività finanziarie disponibili per la vendita, e che deve applicare il principio scelto a tutte le attività finanziarie disponibili per la vendita. Altri Principi non si pronunciano in merito al modo in cui dover esercitare la scelta.
2. Il problema consiste nel determinare come esercitare la scelta di principio contabile nel contesto di quei Principi IASC che permettono esplicitamente una scelta del principio contabile ma non si pronunciano sul modo in cui esercitare la scelta stessa. La questione principale è se, una volta effettuata la scelta del principio da utilizzare, questa debba essere seguita coerentemente per tutte le poste contabilizzate secondo le specifiche disposizioni che prevedono la scelta medesima.

Interpretazione

3. Se vi è la possibilità di poter scegliere fra più di un principio contabile secondo le disposizioni di un Principio contabile internazionale o di una Interpretazione, l'impresa deve scegliere e applicare coerentemente uno di questi principi, a meno che il Principio o l'Interpretazione specificatamente richieda o permetta una classificazione delle poste (operazioni, eventi, saldi, importi ecc.) per le quali potrebbero risultare appropriati principi differenti. Se un Principio richiede o permette la classificazione delle poste, il principio contabile più appropriato deve essere selezionato e applicato coerentemente a ciascuna classificazione. (Una guida integrativa è presente nell'Appendice A e nell'Appendice B della presente Interpretazione).
4. Una volta che è stato scelto il principio iniziale ritenuto corretto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 3, un cambiamento di principio contabile può essere effettuato solo in conformità allo IAS 8.42 e applicato a tutte le poste o categorie di poste nella maniera specificata nel paragrafo 3.

Data di approvazione: maggio 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 2000 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-19**Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993) e IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994) ⁽¹⁾.

Problema

1. Il paragrafo 4 dello IAS 21 statuisce che in considerazione del fatto che il Principio non specifica la moneta in cui le imprese presentano il proprio bilancio, queste solitamente usano la moneta del Paese in cui sono domiciliate. Nonostante che lo IAS 21 definisca il termine «moneta di conto» come la moneta usata dall'impresa nella presentazione del bilancio, la moneta di conto usata dall'impresa ha anche significative implicazioni nelle valutazioni contabili degli elementi del bilancio medesimo.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.

SIC-19

2. Lo IAS 21.7 definisce una valuta estera come una valuta diversa da quella di conto di un'impresa. Perciò, la scelta della moneta di conto implica che tutte le altre valute debbano seguire la disciplina prevista per le valute estere. Le procedure per contabilizzare le operazioni in valuta estera e per convertire il bilancio di attività estere sono specificate dallo IAS 21. Lo IAS 21.36 indica ulteriori conseguenze derivanti dall'aver scelto una moneta di conto per una entità estera che tiene i propri conti nella moneta in uso in una economia iperinflazionata. Il bilancio di tale entità estera è riscritto secondo lo IAS 29 prima che esso sia convertito nella moneta di conto della società che redige il bilancio. Lo IAS 29.8, inoltre, richiede che siano rideterminati i valori da parte dell'impresa che presenta il proprio bilancio facendo uso della moneta di una economia iperinflazionata come moneta di conto.
3. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) come un'impresa deve scegliere una valuta per la valutazione degli elementi del proprio bilancio (la «moneta di valutazione»);
 - (b) se un'impresa può usare una moneta diversa dalla moneta di valutazione per presentare il proprio bilancio (la «moneta di presentazione»); e
 - (c) se la moneta di presentazione può essere diversa dalla moneta di valutazione, allora, come il bilancio deve essere convertito dalla moneta di valutazione a quella di presentazione.
4. Lo IAS 21.5 statuisce che la rideterminazione dei valori di bilancio dell'impresa dalla moneta in cui essa presenta il bilancio in conformità agli IAS in un'altra moneta per agevolare gli utilizzatori abituati a tale moneta o per finalità simili è un problema non considerato dallo IAS 21. Di conseguenza, le rideterminazioni dei valori effettuate a tali fini non sono prese in considerazione nella presente Interpretazione.

Interpretazione

5. La moneta di valutazione deve fornire informazioni riguardanti l'impresa che siano utili e che riflettano la sostanza economica degli eventi di riferimento e delle circostanze significative per tale impresa. Se una specifica moneta è usata in misura talmente significativa per l'impresa, o ha un impatto così importante sulla stessa, questa può rappresentare una moneta appropriata per essere usata come moneta di valutazione (una guida aggiuntiva è contenuta nell'Appendice A della presente Interpretazione). Tutte le operazioni effettuate in monete diverse dalla moneta di valutazione devono essere trattate come operazioni in valuta estera quando si applica lo IAS 21.
6. Una volta scelta la moneta di valutazione, questa non deve essere modificata a meno che non vi sia un cambiamento negli eventi sottostanti e nelle circostanze significative per l'impresa così come specificato in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione.
7. Se la moneta di valutazione, determinata in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione, costituisce la moneta di una economia iperinflazionata, allora:
 - (a) il bilancio proprio dell'impresa deve essere riscritto in conformità a quanto disposto dallo IAS 29; e
 - (b) quando l'impresa è un'entità estera come definita dallo IAS 21 ed è inclusa nel bilancio di un'altra impresa che redige il bilancio, il proprio bilancio deve essere riscritto in conformità a quanto disposto dallo IAS 29 prima che questo sia convertito nella moneta di conto dell'altra impresa che redige il bilancio.
8. Se la moneta di un Paese che non si trova in economia iperinflazionata è ritenuta una moneta di valutazione appropriata in base a quanto detto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione, l'impresa non è obbligata a riscrivere il proprio bilancio in conformità allo IAS 29.
9. Sebbene l'impresa normalmente presenti il proprio bilancio nella stessa moneta della moneta di valutazione determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione, può scegliere di presentare il proprio bilancio utilizzando un'altra moneta. Il metodo di conversione del bilancio di una impresa che redige il bilancio dalla moneta di valutazione a una moneta diversa per la presentazione non è specificato nei Principi contabili internazionali. Per altro, considerato che il bilancio deve presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, l'andamento finanziario e i flussi finanziari, il metodo di conversione applicato dall'impresa non deve dare luogo a una informativa incoerente con la valutazione delle poste di bilancio utilizzando una moneta scelta in base a quanto disposto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione. Nel caso di un'impresa che controlli entità estere e che rediga il bilancio consolidato, la moneta utilizzata nel presentare il bilancio consolidato è normalmente la stessa della moneta di valutazione della capogruppo anche se spesso differirà dalle monete di valutazione utilizzate dalle singole entità estere. (L'Appendice B fornisce una illustrazione dell'applicazione della presente Interpretazione al bilancio consolidato.)

Informazioni integrative

10. Devono essere indicate le seguenti informazioni:

- (a) se la moneta di valutazione è diversa dalla moneta del Paese in cui l'impresa è domiciliata, il motivo che ha portato a tale scelta;
- (b) il motivo per qualsiasi cambiamento di moneta di valutazione o di presentazione; e
- (c) se il bilancio è presentato in una moneta differente dalla moneta di valutazione dell'impresa, il motivo che ha portato a tale scelta e la descrizione del metodo usato nel processo di conversione.

Nel bilancio consolidato, i riferimenti alla moneta di valutazione per le finalità di tali disposizioni informative sono indirizzati alla moneta di valutazione della capogruppo.

Data di approvazione: febbraio 2000.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2001 o data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie contenute nello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-20**Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

Problema

1. In alcune circostanze, un investitore può possedere una serie di investimenti finanziari in una collegata o in una joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto. Per esempio, la partecipante può possedere investimenti finanziari come, per esempio, azioni ordinarie o privilegiate, finanziamenti, anticipi, titoli di debito, opzioni di acquisto di azioni ordinarie o crediti commerciali.
2. Lo IAS 28.22 indica che nell'applicare il metodo del patrimonio netto, una volta che la quota delle perdite di pertinenza della partecipante è pari o superiore al valore contabile della partecipazione, la partecipante normalmente cessa di imputare la propria quota di perdite ulteriori in conto economico. La partecipazione è iscritta a un valore pari a zero. Per altro, le perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata stessa che la partecipante ha garantito, o per i quali essa si è altrimenti impegnata.
3. Nell'applicazione del metodo del patrimonio netto i problemi consistono nel definire:
 - (a) quali investimenti finanziari sono inclusi nel «valore contabile di una partecipazione» cui si fa riferimento nello IAS 28.22; e
 - (b) se la rilevazione della quota delle perdite di pertinenza della partecipante nella collegata o nell'impresa a controllo congiunto (partecipata) superiore al valore contabile della partecipazione viene mantenuta anche quando l'impresa mantiene altre tipologie di investimenti finanziari nella partecipata non compresi nel valore contabile della partecipazione.

SIC-21

4. La presente Interpretazione considera l'applicazione del metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto nello IAS 28. In base a quanto disposto dal trattamento contabile alternativo consentito contenuto nello IAS 31.32, un'impresa applica il metodo del patrimonio netto nell'iscrizione in bilancio della propria partecipazione in una impresa a controllo congiunto e, perciò, anche in tal caso, si applica la presente Interpretazione.

Interpretazione

5. Gli investimenti finanziari possono manifestarsi in una varietà di modi, per esempio alcuni di essi hanno la forma di azioni ordinarie o azioni privilegiate. Per la finalità dell'applicazione dello IAS 28.22, il valore contabile di una partecipazione deve includere solamente il valore contabile degli strumenti che forniscono diritti non vincolati alla partecipazione di utili o perdite e una quota residua di natura patrimoniale nella partecipata.
6. Se la quota delle perdite di pertinenza della partecipante risulta superiore al valore contabile della partecipazione medesima, il valore di quest'ultima è azzerato e la rilevazione di perdite ulteriori deve essere attualizzata, a meno che la partecipante abbia sostenuto obbligazioni per la partecipata o debba adempiere a obbligazioni della partecipata per cui essa stessa si è resa garante o per le quali si sia altrimenti impegnata, sia qualora ciò implichi un finanziamento sia qualora non implichi alcun finanziamento. Nella misura in cui la partecipante ha sostenuto tali obbligazioni, la partecipante continua a rilevare la propria quota di perdite della partecipata.
7. Gli investimenti finanziari in una partecipata che non sono inclusi nel valore contabile della partecipazione in base a quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione sono contabilizzati in conformità ad altri Principi contabili internazionali, per esempio allo IAS 39, e precedentemente all'applicazione dello IAS 39, allo IAS 25 (rivisto nella forma nel 1994).
8. Continue perdite da parte di una partecipata devono essere considerate sintomo evidente che gli investimenti finanziari compresi nel valore contabile di una partecipazione secondo quanto previsto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione e degli altri investimenti finanziari possono aver subito una perdita durevole di valore. La perdita durevole del valore contabile di un interesse finanziario che è incluso nel valore di un'attività è determinato basandosi sul valore contabile successivo a qualsiasi rettifica per perdite rilevate con il metodo del patrimonio netto.
9. Se la partecipante ha garantito o si è altrimenti impegnata per obbligazioni verso la partecipata o per adempiere a obbligazioni della partecipata, in aggiunta a continuare a rilevare la propria quota di perdite della partecipata, la partecipante deve determinare se debba essere previsto un accantonamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 37. (Precedentemente all'applicazione dello IAS 37, la rilevazione di un accantonamento era quantificato in relazione alle disposizioni contenute nello IAS 10 (rivisto nella forma nel 1994).)

Informazioni integrative

10. Se una partecipante cessa di rilevare la propria quota di perdite di pertinenza di una partecipata, la partecipante deve indicare nelle note al bilancio l'importo della propria quota di perdite di pertinenza della partecipata non rilevata, sia la parte creata nel corso dell'esercizio sia come valore complessivo.

Data di approvazione: agosto 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-21**Imposte sul reddito — Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

La Bozza della Interpretazione SIC-D21, Imposte sul reddito — Omnibus, fu pubblicata per commenti nel settembre 1999. La Bozza della Interpretazione includeva sia la tematica considerata nella presente Interpretazione sia la tematica inclusa nella Interpretazione SIC-25, Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti.

Riferimento: IAS 12, Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 1996).

Problema

1. Secondo quanto previsto dallo IAS 12.51, la quantificazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalla modalità con cui l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile di quelle attività e passività che danno luogo a differenze temporanee.
2. Lo IAS 12.20 osserva che la rivalutazione di un'attività non sempre influisce sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio in cui ha luogo tale rivalutazione e che il valore ai fini fiscali dell'attività può non essere rettificata a seguito della rivalutazione. Se il recupero futuro del valore contabile risulterà imponibile, qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali costituisce una differenza temporanea e dà luogo a una passività o a una attività fiscale.
3. La problematica consiste nel definire come interpretare il termine «recupero» con riferimento a un'attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 29 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998).
4. La presente Interpretazione si applica, inoltre, agli investimenti immobiliari che sono iscritti a importi rivalutati in base a quanto disposto dallo IAS 25.23 (b) ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se lo IAS 16 dovesse essere applicato.

Interpretazione

5. Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un'attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto disposto dallo IAS 16.29 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell'attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all'aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dall'uso del bene, l'aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.

Data di approvazione: agosto 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-22

Aggregazioni di imprese — Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese.

SIC-22*Problema*

1. Nella contabilizzazione iniziale di un'aggregazione d'impresa, un acquirente può non disporre di tutte le informazioni disponibili per poter identificare e stimare in modo attendibile il fair value (valore equo) delle attività e delle passività acquisite oppure le attività e passività identificabili acquisite possono non avere ancora i requisiti per essere contabilizzate come attività e passività distinte. Ciò può essere dovuto alla complessità dell'attività acquisita, alla necessità di preparare e distribuire informazioni finanziarie tempestive, o ad altre ragioni.
2. Lo IAS 22.71 (rivisto nella sostanza nel 1998) indica che nella contabilizzazione di un'acquisizione di un'impresa, Le attività e le passività identificabili che sono acquisite ma che non soddisfano i requisiti per una rilevazione distinta nel momento della contabilizzazione iniziale devono essere rilevate successivamente se e quando soddisfano tali requisiti. I valori iscritti per le attività e per le passività identificabili acquisite devono essere rettificati quando, successivamente all'acquisizione, sono disponibili ulteriori conoscenze che facilitano la stima dei valori attribuiti alle attività e passività identificabili quando l'acquisizione fu contabilizzata inizialmente. Anche il valore assegnato all'avviamento positivo o negativo deve essere rettificato quando necessario, nella misura in cui:
 - (a) la rettifica non incrementi il valore contabile dell'avviamento oltre il suo valore recuperabile, come definito nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e
 - (b) tale rettifica è effettuata entro la fine del primo esercizio contabile che inizia dopo quello dell'acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile secondo quanto previsto dal paragrafo 31, nel qual caso valgono i termini di cui al paragrafo 31 (c));altrimenti le rettifiche alle attività e passività identificabili devono essere rilevate come provento o come onere.
3. I problemi consistono nel definire se, nelle limitate circostanze in cui devono essere apportate le rettifiche così come descritto dallo IAS 22.71:
 - (a) una rettifica al fair value (valore equo) iniziale delle attività e passività acquisite debba includere gli effetti dell'ammortamento e gli altri cambiamenti che si sarebbero verificati se fossero stati applicati i fair value (valore equo) rettificati a partire dalla data di acquisizione;
 - (b) una rettifica dell'avviamento positivo o negativo debba includere l'effetto dell'ammortamento dell'importo rettificato assegnato all'avviamento positivo o negativo dalla data di acquisizione; e
 - (c) con quale modalità le rettifiche alle attività e passività acquisite e all'avviamento positivo o negativo debbano essere esposte.
4. La presente Interpretazione non si applica ai seguenti elementi poiché essi sono specificatamente trattati altrove nei Principi contabili internazionali:
 - (a) le attività e la passività fiscali differite rilevate sulla base dello IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), paragrafi da 66 a 68; e
 - (b) lo storno degli accantonamenti inizialmente effettuati per cessare o ridurre le attività dell'acquisita, sulla base dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), paragrafi 75 e 76.

Interpretazione

5. Una rettifica apportata al valore contabile di attività e passività identificabili acquisite, effettuate nelle limitate circostanze descritte nello IAS 22.71, devono essere calcolate come se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati applicati a partire dalla data di acquisizione. Come conseguenza, la rettifica deve includere sia l'effetto del cambiamento dei fair value (valore equo) inizialmente assegnati sia l'effetto dell'ammortamento e degli altri cambiamenti che si sarebbero verificati se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati applicati a partire dalla data dell'acquisizione.
6. Se la rettifica alle attività e passività identificabili è effettuata prima del termine del primo periodo amministrativo annuale successivo all'acquisizione, il valore contabile dell'avviamento positivo o negativo deve essere rettificato, quando necessario, al valore che sarebbe stato determinato se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati disponibili alla data dell'acquisizione. Come conseguenza, anche l'ammortamento dell'avviamento o la rilevazione dell'avviamento negativo è rettificato a partire dalla data dell'acquisizione. Per altro, una rettifica al valore contabile dell'avviamento deve essere apportata solo nella misura in cui questa non incrementi il valore contabile dell'avviamento oltre il suo valore recuperabile.

7. Le rettifiche dovute a svalutazioni e ammortamenti, le perdite durevoli di valore e gli altri importi, determinati secondo quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 della presente Interpretazione, devono essere inclusi nell'utile o nella perdita d'esercizio nella relativa categoria di ricavo o di costo di conto economico. Sono addebitati o accreditati a patrimonio netto solamente quegli elementi successivi alla data di acquisizione per i quali altri Principi richiedono o consentono la diretta rilevazione a patrimonio netto; la presente Interpretazione non altera il trattamento già previsto da altri Principi.

Informazioni integrative

8. Le rettifiche apportate al valore contabile di attività o passività identificabili oppure all'avviamento positivo o negativo devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell'esercizio in cui la rettifica è effettuata. Deve essere indicato l'importo di una rettifica che fa riferimento a esercizi precedenti o comparativi.

Data di approvazione: ottobre 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dalle rettifiche apportate negli esercizi annuali con chiusura a partire dal 15 luglio 2000.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-23

Immobili, impianti e macchinari — Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non possano essere presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio applicabile ed ad ogni applicabile Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).

Problema

1. Lo IAS 16.23 (rivisto nella sostanza nel 1998) richiede la capitalizzazione delle spese successive relative a un elemento di immobili, impianti e macchinari che migliorino le prestazioni dell'attività oltre il suo livello ordinario di prestazioni originariamente valutato. Tutte le spese successive, quali per esempio i costi di riparazione o manutenzione che ripristinano o mantengono i benefici economici futuri che un'impresa può aspettarsi dall'ordinario livello di prestazioni dell'attività originariamente valutato, devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti.
2. Lo IAS 16.27 indica che le parti più importanti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possano richiedere sostituzioni a intervalli regolari. Tali parti devono essere contabilizzate come elementi distinti poiché hanno vite utili differenti da quelle degli elementi di immobili, impianti o macchinari cui esse sono correlate.
3. L'impresa acquista un immobile, un impianto o un macchinario e sostiene tutti i costi necessari per portarlo nelle condizioni richieste per il suo uso prestabilito. L'impresa potrà in futuro dover effettuare sul bene, durante la sua vita utile, a intervalli regolari, significative verifiche o revisioni generali al fine di ottenerne un impiego continuo. Un esempio di ciò è dato dall'acquisto di un aereo che richiede una revisione ogni tre anni.
4. Il problema consiste nel definire se l'impresa, quando sostiene i costi relativi a significative verifiche o revisioni generali, effettuate a intervalli regolari durante la vita utile, sugli elementi di immobili, impianti e macchinari, debba capitalizzare tali costi in quanto elemento dell'attività o se debba invece considerarli come costo dell'esercizio.

SIC-24*Interpretazione*

5. I costi di significative verifiche o revisioni generali di un elemento di immobili, impianti e macchinari sostenuti a intervalli regolari durante la vita utile di un'attività ed effettuati per consentire un impiego continuo della stessa devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti salvo quando:
- (a) coerentemente con quanto previsto dallo IAS 16.12, l'impresa ha identificato come elemento distinto del bene l'importo relativo a una significativa verifica o revisione generale e ha già ammortizzato tale elemento al fine di riflettere il consumo dei benefici che sono sostituiti o reintegrati da successive significative verifiche o revisioni generali (se l'attività è iscritta al costo storico o rivalutata);
 - (b) è probabile che affluiranno all'impresa benefici economici futuri associati all'attività; e
 - (c) il costo di significative verifiche o revisioni generali per l'impresa può essere attendibilmente valutato.

Se tali requisiti sono soddisfatti, il costo deve essere capitalizzato e contabilizzato.

Data di approvazione: ottobre 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. L'applicazione dell'approccio sui componenti descritto nella presente Interpretazione costituisce un cambiamento nel criterio di ammortamento ed è trattato come un cambiamento di stima contabile, coerentemente a quanto disposto dallo IAS 16.52. Conseguentemente, la quota di ammortamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri devono essere modificate.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-24**Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 33, Utile per azione.

Problema

1. Esistono varie tipologie di strumenti finanziari o di altri contratti che possono essere regolati dalla società che redige il bilancio tramite pagamento di attività finanziarie o tramite pagamento sotto forma di trasferimento di azioni ordinarie della società che redige il bilancio al possessore. In alcune circostanze, la modalità di regolamento è scelta dall'emittente di strumenti finanziari mentre, in altre circostanze, tale modalità di regolamento è scelto dal possessore dello strumento finanziario. Un esempio di tale tipologia di strumento può essere un'obbligazione contrattuale della società che redige il bilancio che può essere regolata tramite pagamento in contanti o tramite emissione di azioni ordinarie della società che redige il bilancio.
2. Il problema consiste nel definire se gli strumenti finanziari o gli altri contratti che possono essere regolati tramite pagamento di attività finanziarie o tramite pagamento sotto forma di emissione di azioni ordinarie da parte della società che redige il bilancio, a scelta dell'emittente o del possessore, siano, secondo quanto previsto dallo IAS 33, potenziali azioni ordinarie.
3. La presente Interpretazione considera i contratti che specificano tali criteri alternativi di regolamento nei loro termini contrattuali.

Interpretazione

4. Tutti gli strumenti finanziari o gli altri contratti che possono dare luogo all'emanazione di azioni ordinarie della società che redige il bilancio per il possessore di strumenti finanziari o di altri contratti, a scelta dell'emittente o del possessore, costituiscono potenziali azioni ordinarie dell'impresa.

Data di approvazione: febbraio 2000.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° dicembre 2000. L'informazione comparativa esposta e illustrata nel bilancio in base a quanto disposto dallo IAS 33.47-52 deve essere riscritta al fine dell'applicazione della presente Interpretazione.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-25**Imposte sul reddito — Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

La Bozza della Interpretazione SIC-D21, Imposte sul reddito — Omnibus, fu pubblicata per commenti nel settembre 1999. La Bozza della Interpretazione includeva sia la tematica considerata nella presente Interpretazione sia la tematica inclusa nella Interpretazione SIC-21, Imposte sul reddito — Cambiamenti nella posizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti.

Riferimento: IAS 12, Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 1996).

Problema

1. Un cambiamento nella condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere conseguenze in quanto in grado di aumentare o di diminuire le sue passività o attività fiscali. Ciò può, per esempio, verificarsi nel caso di una quotazione pubblica di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa o nel caso di una ridefinizione del patrimonio netto dell'impresa. Ciò può, inoltre, verificarsi nel caso di un movimento di un azionista di controllo in un Paese estero. Quale risultato di un evento del genere, un'impresa può essere tassata in maniera diversa; può, per esempio, acquisire o perdere incentivi fiscali o divenire soggetta a una aliquota fiscale diversa nel futuro.
2. Un cambiamento di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere un effetto immediato sulle attività o sulle passività fiscali correnti dell'impresa. Il cambiamento può, inoltre, aumentare o diminuire le passività o le attività fiscali differite rilevate dall'impresa a seconda dell'effetto che il cambiamento ha sulla condizione fiscale che originerà dal recupero o dall'estinzione del valore contabile delle attività o delle passività dell'impresa.
3. Il problema consiste nel determinare come l'impresa debba contabilizzare le conseguenze fiscali di un cambiamento nella condizione fiscale o in quella dei suoi azionisti.

Interpretazione

4. Un cambiamento di condizione fiscale dell'impresa o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati direttamente in patrimonio netto. Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento di condizione fiscale devono essere incluse nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che tali conseguenze facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso periodo o in un periodo diverso, in un accredito diretto o in un onere per l'importo rilevato di patrimonio netto. Tali conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell'importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso periodo o in un periodo diverso (non incluso nell'utile o perdita d'esercizio), devono essere addebitate o accreditate direttamente in patrimonio netto.

SIC-27

Data di approvazione: agosto 1999.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-27**La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1997), IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997), IAS 18, Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993).

Problema

1. Le imprese possono effettuare un'operazione o una serie di operazioni (un accordo) tra loro collegate con un terzo o parti non correlate (un Investitore) nella forma legale del leasing. Per esempio, un'Impresa potrebbe locare determinati beni a un Investitore e, quindi, retrolocare i medesimi beni, o alternativamente, vendere legalmente i beni e retrolocare i medesimi beni. La forma legale di ciascun accordo nonché i suoi termini contrattuali e le sue condizioni possono variare in modo significativo. Nell'esempio del leasing con retrolocazione, si potrebbe verificare che l'accordo sia stato così formulato al fine di poter ottenere un vantaggio fiscale a favore dell'investitore che si concretizza in un accordo economico a vantaggio dell'investitore che viene suddiviso con l'impresa tramite un compenso, e non comporta l'effettivo diritto ad utilizzare l'attività in oggetto.
2. Quando un accordo con un Investitore implica l'esistenza di un contratto di leasing, i problemi che emergono consistono nel definire:
 - (a) come determinare se più operazioni sono tra loro collegate e se devono essere contabilizzate come se fossero un'unica operazione;
 - (b) se l'accordo rientra nella definizione di leasing in base a quanto disposto dallo IAS 17; e, se diversamente,
 - (i) se un distinto conto investimenti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni di leasing debbano essere considerati rispettivamente attività e passività proprie dell'Impresa (si consideri quale esempio, il caso descritto nel paragrafo 2 (a) dell'Appendice A);
 - (ii) come l'Impresa debba contabilizzare le altre obbligazioni derivanti dall'accordo; e
 - (iii) come l'Impresa debba contabilizzare il compenso che potrebbe ricevere da un Investitore.

Interpretazione

3. Una serie di operazioni nella forma legale del leasing sono collegate e devono essere contabilizzate come una sola operazione quando l'effetto economico complessivo non può essere compreso se non facendo riferimento alla serie delle operazioni nel suo insieme. È questo il caso, per esempio, in cui più operazioni sono tra loro strettamente correlate, negoziate come un'unica operazione, ed hanno luogo contestualmente o in maniera concatenata. (l'Appendice A fornisce esempi applicativi della presente Interpretazione.)

4. La contabilizzazione deve riflettere la sostanza dell'accordo. Devono essere valutati tutti gli aspetti e le implicazioni dell'accordo al fine di determinarne la sostanza, dando peso a quegli aspetti e a quelle implicazioni che hanno un effetto economico.
5. Lo IAS 17 si applica quando la sostanza di un accordo prevede il trasferimento del diritto a fare uso del bene per un prefissato periodo temporale. Indicatori che individualmente dimostrano che un accordo potrebbe, nella sostanza, non rappresentare un accordo di leasing, del tipo di quelli indicati nello IAS 17 sono, per esempio, (l'Appendice B fornisce l'illustrazione pratica della presente Interpretazione):
 - (a) un'Impresa consegna tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà del bene in oggetto e usufruisce sostanzialmente di tutti i diritti per il suo uso previsti già prima dell'accordo;
 - (b) la motivazione prevalente dell'accordo è quella di ottenere un particolare vantaggio fiscale, e non di trasmettere il diritto ad usare un bene; e
 - (c) in base agli accordi contrattuali, è prevista una opzione il cui esercizio è da ritenersi quasi certo (per esempio, una opzione di vendita (put) esercitabile ad un prezzo sufficientemente superiore al fair value (valore equo) atteso quando lo stesso diverrà esercitabile).
6. Le definizioni e la guida contenuta nei paragrafi 49-64 del Quadro sistematico devono essere applicate nel determinare se, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni contratte per il pagamento del leasing siano per l'impresa attività e passività. Indicatori che congiuntamente dimostrano che, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni per i pagamenti della locazione non soddisfano le definizioni di un'attività e di una passività e non devono essere rilevate dall'impresa includono:
 - (a) l'Impresa non è in grado di controllare il conto investimento per indirizzarlo verso i propri obiettivi e non è obbligata a pagare canoni di locazione. Ciò si verifica quando, per esempio, un importo anticipato è allocato in un separato conto investimenti al fine di salvaguardare l'Investitore e potrebbe essere usato solo per pagare l'Investitore, questi concorda che le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione debbano essere pagate tramite i fondi del conto investimenti, e l'Impresa non è in grado di effettuare tali pagamenti tramite il suddetto conto;
 - (b) l'Impresa detiene solo un remoto rischio per rimborsare l'intero importo di qualsiasi compenso ricevuto da un Investitore e probabilmente pagando un importo aggiuntivo, o, quando non è stato ricevuto alcun compenso, detiene solo un remoto rischio per il pagamento di un importo previsto per altre obbligazioni (per esempio, una garanzia). Esiste solo un remoto rischio di pagamento quando, per esempio, i termini contrattuali dell'accordo richiedono che un importo anticipato sia investito in beni privi di rischio che si suppone genereranno flussi finanziari sufficienti per soddisfare le obbligazioni derivanti dai pagamenti di locazione; e
 - (c) fatta eccezione per i primi flussi finanziari alla stipula dell'accordo, i soli flussi finanziari attesi nell'accordo sono rappresentati dai canoni di locazione coperti esclusivamente dai fondi contenuti nel separato conto investimenti creato con i flussi finanziari iniziali.
7. Altre obbligazioni contenute in un accordo, incluse eventuali garanzie concesse e obbligazioni sostenute a breve termine, devono essere contabilizzate in base a quanto disposto nello IAS 37 o nello IAS 39, in relazione ai termini contrattuali previsti.
8. Le condizioni contenute nel paragrafo 20 dello IAS 18 devono essere applicate ai fatti e alle circostanze di ciascun accordo nel determinare se rilevare un compenso come un ricavo che un'Impresa potrebbe ricevere. Devono essere considerati fattori quali l'eventuale coinvolgimento continuo sotto forma di rilevanti obbligazioni legate all'andamento economico futuro necessario per guadagnare un compenso, se sono trattenuti i rischi, i termini contrattuali di eventuali accordi di garanzia, ed il rischio di dover ripagare il compenso. Indicatori che individualmente dimostrano che non è corretto rilevare l'intero compenso come ricavo quando ricevuto, se ricevuto all'inizio dell'accordo, includono:
 - (a) obbligazioni finalizzate a gestire o ritirarsi da determinate significative attività sono condizioni che dimostrano che il compenso è ricevuto, e, perciò, l'esecuzione di un accordo legalmente vincolante non è il più significativo atto richiesto dall'accordo;
 - (b) sono inserite limitazioni per l'uso del bene sottostante che hanno l'effetto pratico di limitare e modificare in maniera rilevante la capacità di utilizzo del bene medesimo da parte dell'impresa (per esempio, far cessare, vendere o dare in garanzia il bene);

SIC-28

- (c) la possibilità di indennizzare eventuali importi legati a compensi e il pagamento di eventuali importi aggiuntivi non sono remoti. Ciò si verifica quando, per esempio:
- (i) il bene sottostante non rappresenta un bene particolare richiesto dall'Impresa per svolgere la propria attività, e, perciò, vi è possibilità che l'impresa possa pagare un importo per completare in tempi brevi l'accordo; o
 - (ii) l'Impresa deve, per accordi contrattuali, oppure può con discrezione parziale o totale, investire un importo anticipato in attività che comportano un rischio non irrilevante (per esempio, valute estere, tassi di interesse o crediti). In tale circostanza, il valore investito insufficiente a soddisfare le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione non è remoto, e, perciò, vi è la possibilità che l'Impresa sia tenuta a pagare parte dell'importo.
9. Il compenso deve essere presentato in conto economico basandosi sulla sua sostanza e natura economica.

Informazioni integrative

10. Nella identificazione dell'informativa ritenuta necessaria per comprendere l'accordo e il trattamento contabile adottato devono essere considerati tutti gli aspetti di un accordo che, nella sostanza, non coinvolgono un contratto di leasing in base a quanto disposto nello IAS 17. Un'Impresa deve indicare per ogni esercizio in cui l'accordo è efficace quanto segue:
- (a) una descrizione dell'accordo incluso:
 - (i) il bene in oggetto e qualsiasi relativo vincolo d'uso;
 - (ii) la durata dell'accordo e le altre fondamentali condizioni previste nell'accordo;
 - (iii) le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni; e
 - (b) il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l'importo rilevato come ricavo nell'esercizio, e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.
11. L'informativa richiesta in accordo al paragrafo 10 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo o congiuntamente per ciascuna classe di accordi. Una classe è un gruppo di accordi con attività sottostanti di natura simile (per esempio, centrali nucleari).

Data dell'approvazione: febbraio 2000.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in accordo con le disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-28**Aggregazioni di imprese — «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998).

Problema

1. Un'impresa può emettere azioni proprie come corrispettivo di acquisto pagato in un'aggregazione di imprese contabilizzata come un'acquisizione secondo quanto disposto nello IAS 22. Lo IAS 22.21 prevede che un'acquisizione debba essere contabilizzata al costo e che gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente debbano essere valutati al fair value (valore equo) alla data dello scambio.
2. Se gli strumenti rappresentativi di capitale come corrispettivo di acquisto pagato e quotati in un mercato pubblico e il loro prezzo di mercato alla data dello scambio non rappresenta un indicatore attendibile del fair value (valore equo), lo IAS 22.24 indica che debbano essere considerati i movimenti di prezzo per un periodo ragionevole prima e dopo che la comunicazione dei termini previsti per l'acquisizione.
3. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) quale sia la «data dello scambio» quando si determina il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emanati come corrispettivo pagato in un'acquisizione;
 - (b) quando sia appropriato considerare altri elementi e metodi valutativi in aggiunta al prezzo pubblico alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato; e
 - (c) quale informativa debba essere indicata quando un prezzo pubblico di uno strumento rappresentativo di capitale quotato non è stato usato come fair value (valore equo) dello strumento, e quale informativa debba essere fornita quando uno strumento rappresentativo di capitale non ha alcun prezzo pubblico.
4. Lo IAS 22.65 prevede che l'importo connesso a rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a uno o più eventi successivi devono essere inclusi nel costo dell'acquisizione con riferimento alla data dell'acquisizione se la rettifica è probabile e l'importo può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 22.68 prevede che il costo dell'acquisizione debba essere rettificato quando un'incertezza che influisce sull'ammontare si risolve successivamente alla data dell'acquisizione. Conseguentemente, la presente Interpretazione non si applica agli strumenti rappresentativi di capitale emessi come rettifica al potenziale corrispettivo pagato su uno o più eventi, a meno che le rettifiche siano probabili e gli importi possano essere valutati attendibilmente alla data dell'acquisizione.

Interpretazione

5. Quando un'acquisizione è ottenuta tramite un'unica operazione di scambio (cioè, non in più fasi), la «data di scambio» coincide con la data di acquisizione, ossia, la data in cui l'acquirente ottiene il controllo sul capitale netto e sulle operazioni dell'acquisita. Quando un'acquisizione è ottenuta in più fasi (per esempio, acquisti successivi di azioni), il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi come corrispettivo dell'importo pagato a ciascun stadio deve essere determinato alla data in cui ciascun singolo investimento è rilevato nel bilancio dell'acquirente.
6. Il prezzo pubblico alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato fornisce la migliore evidenza disponibile del fair value (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri elementi e metodi valutativi devono essere considerati solo in quei rari casi in cui può essere dimostrato che il prezzo pubblico a quella data rappresenta un indicatore non attendibile, e che gli altri elementi e i metodi valutativi forniscono una misurazione più attendibile del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale. Il prezzo pubblico alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo quando è stato condizionato da una anomala fluttuazione del prezzo o dalla ristrettezza del mercato.

Informazioni integrative

7. Quando esiste un prezzo pubblico di uno strumento rappresentativo di capitale emesso come corrispettivo dell'importo pagato, ma non è stato usato come fair value (valore equo) dello strumento, le imprese devono indicare:
 - (a) tale fatto;
 - (b) le motivazioni per cui il prezzo pubblico non rappresenta il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale;

SIC-29

- (c) il metodo e le significative assunzioni applicate nella determinazione del valore del fair value (valore equo); e
 - (d) l'importo complessivo della differenza tra il prezzo pubblico e l'importo determinato come fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.
8. Quando uno strumento rappresentativo di capitale emesso come corrispettivo dell'importo pagato non presenta alcun prezzo pubblico alla data dello scambio, un'impresa deve indicare tale fatto nonché il metodo e le assunzioni significative applicati nel determinare il fair value (valore equo).

Data di approvazione: febbraio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dalle acquisizioni che hanno avuto iniziale rilevazione contabile al 31 dicembre 2001 o a data successiva.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-29**Informazioni integrative — Accordi per servizi in concessione**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1997).

Problema

1. Un'impresa (concessionaria) potrebbe stipulare un accordo con un'altra impresa (concessore) per l'erogazione di servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali. Il concessionario potrebbe essere un'impresa del settore pubblico o privato, nonché un organismo governativo. Esempi di accordi di servizi in concessione comprendono la depurazione dell'acqua e la fornitura di servizi, autostrade, parcheggi, tunnel, ponti, aeroporti e telecomunicazioni. Esempi di accordi che non rappresentano accordi di servizi in concessione includono imprese che esternalizzano l'operazione dei propri servizi interni (per esempio, dipendenti della mensa, manutenzione dell'edificio e supporto amministrativo e informatico).
2. Un accordo di servizio in concessione generalmente coinvolge il concessore il quale affida per il periodo di tempo della concessione al concessionario:
 - (a) il diritto di erogare servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali, e
 - (b) in alcuni casi, il diritto a usare determinate attività materiali, immateriali e/o finanziarie,in cambio il concessionario:
 - (a) si impegna a fornire per il periodo della concessione i servizi in base a specifici termini e condizioni, e
 - (b) laddove possibile, si impegna a restituire al termine del periodo di concessione i diritti ricevuti all'inizio del periodo della concessione e/o acquisiti nel periodo della concessione.
3. La caratteristica comune di tutti gli accordi dei servizi dati in concessione riguarda il fatto che il concessionario sia riceve un diritto sia contrae un'obbligazione a fornire servizi pubblici.

4. Il problema consiste nel determinare che tipo di informativa debba essere inserita nelle note al bilancio da parte del concessionario e del concessore.
5. Taluni aspetti e l'informativa connessa a alcuni accordi connessi al servizio oggetto della concessione sono già considerati dai vigenti Principi contabili internazionali (per esempio, lo IAS 16 si applica all'acquisizione di elementi di immobili, impianti e macchinari, lo IAS 17 si applica alle locazioni di beni, e lo IAS 38 si applica alle acquisizioni di attività immateriali). Per altro, un accordo di servizio in concessione potrebbe implicare la necessità di fare uso di contratti esecutivi che non sono considerati nei Principi contabili internazionali, a meno che i contratti non siano onerosi, caso in cui si applica lo IAS 37. Conseguentemente, la presente Interpretazione prende in considerazione le informazioni aggiuntive degli accordi dei servizi dati in concessione.

Interpretazione

6. Tutti gli aspetti degli accordi dei servizi dati in concessione devono essere considerati nella determinazione dell'appropriata informativa da inserire nelle note al bilancio. Un concessionario e un concessore devono indicare in ciascun esercizio, quanto segue:
 - (a) una descrizione dell'accordo;
 - (b) le condizioni dell'accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri (per esempio, il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo e della negoziazione sono determinati);
 - (c) la natura e la portata (per esempio, la quantità, il periodo temporale o l'importo quando appropriato) di:
 - (i) i diritti a usare determinate attività;
 - (ii) le obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi;
 - (iii) le obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari;
 - (iv) le obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione;
 - (v) le opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo;
 - (vi) altri diritti e obbligazioni (per esempio, importanti costi di revisione); e
 - (d) i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo.
7. L'informativa richiesta in conformità al paragrafo 6 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo di concessione del servizio o insieme per ciascuna classe di accordi di concessione di servizi. Una classe è un gruppo di accordi di servizi in concessione che comprendono servizi di natura simile (per esempio, riscossione di pedaggi, servizi di telecomunicazioni e depurazione dell'acqua).

Data di approvazione: maggio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-30

Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993), IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994).

SIC-30*Problema*

1. Il SIC-19, Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29, considera la problematica di come un'impresa debba convertire il proprio bilancio da una valuta usata per valutare le poste nel proprio bilancio (moneta di valutazione) ad un'altra valuta usata a fini espositivi (moneta di presentazione). Il SIC-19 non specifica quale criterio di conversione debba essere applicato, ma richiede che il metodo di conversione impiegato non porti ad una informativa che risulti incoerente con la valutazione delle poste di bilancio.
2. Il SIC-19.15 si sofferma su tale disposizione nell'esempio di un'impresa russa che fa uso del rublo russo quale appropriata moneta di valutazione e che traduce il proprio bilancio in un'altra moneta (per esempio, euro) per l'esposizione. È previsto che il metodo applicato per la conversione da rubli russi a euro non debba, per esempio, avere l'effetto di sostituire gli euro al rublo russo come moneta di valutazione.
3. Lo IAS 21.5 statuisce che il Principio non tratta la conversione del bilancio di un'impresa dalla sua moneta di conto a un'altra valuta, effettuata per facilitare gli utilizzatori abituati a quella valuta o per motivi analoghi.
4. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) come le poste di bilancio debbano essere convertite da una moneta di valutazione ad una moneta di presentazione quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19; e
 - (b) quale informative debba essere fornita:
 - (i) quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19; o
 - (ii) quando una informativa aggiuntiva non richiesta dai Principi contabili internazionali è esposta in bilancio e in una moneta, diversa dalla moneta usata nella presentazione del bilancio, per facilitare alcuni utilizzatori.
5. La presente Interpretazione deve essere letta e applicata in relazione alle disposizioni del SIC-19. Il termine «bilancio» si riferisce anche al bilancio consolidato, come definito nello IAS 27.4.

Interpretazione

6. Quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione determinata in base alle disposizioni del SIC-19, e la moneta di valutazione non è la moneta di un'economia iperinflazionata, le disposizioni del SIC-19.9 devono essere applicate nel modo di seguito esposto:
 - (a) le attività e le passività di tutti gli stati patrimoniali presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data di ciascun stato patrimoniale presentato;
 - (b) costi e ricavi di tutti i periodi presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio esistenti alle date delle operazioni o al tasso che approssima gli effettivi tassi di cambio;
 - (c) le poste rappresentative del patrimonio netto diverse dall'utile (perdita) d'esercizio che è incluso nel saldo dell'utile (perdita) accumulato devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data di ciascun stato patrimoniale presentato; e
 - (d) tutte le differenze di cambio risultanti dalla conversione in base all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 (a)-(c) della presente Interpretazione devono essere rilevate direttamente in patrimonio netto.
7. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata nel SIC-19, e la moneta di valutazione è la moneta di un'economia iperinflazionata, le disposizioni del SIC-19.9 devono essere applicate nel modo che segue:
 - (a) attività, passività e poste di patrimonio netto contenute di gli stati patrimoniali presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data del più recente stato patrimoniale presentato; e
 - (b) ricavi e costi per tutti gli esercizi presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura esistente alla fine del più recente periodo esposto.

Informazioni integrative

8. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto nel SIC-19, un'impresa deve dichiarare che la moneta di valutazione riflette la sostanza economica degli eventi e le circostanze relative all'impresa, in aggiunta all'indicazione delle informazioni richieste dal SIC-19.10.
9. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19, e la moneta di valutazione è la moneta di un'economia iperinflazionata, un'impresa deve indicare i tassi di cambio di chiusura tra la moneta di valutazione e la moneta di presentazione esistenti alla data di ciascun stato patrimoniale presentato, in aggiunta all'informativa richiesta dallo IAS 29.39.
10. Quando l'informativa aggiuntiva non richiesta dai Principi contabili internazionali è esposta in bilancio e in una moneta, diversa dalla moneta usata nel presentare il bilancio, per agevolare alcuni utilizzatori, le imprese devono:
 - (a) identificare chiaramente l'informazione come informazione supplementare per distinguerla dall'informazione richiesta dai Principi contabili internazionali e convertita in conformità ai paragrafi 6 e 7 della presente Interpretazione (quale sia applicabile);
 - (b) indicare la moneta di valutazione usata per preparare il bilancio e il metodo di conversione usato per determinare l'informativa aggiuntiva fornita;
 - (c) indicare il motivo per cui la moneta di valutazione riflette la sostanza economica degli eventi e dei fatti sottostanti dell'impresa e che l'informativa aggiuntiva è fornita in un'altra moneta a fini esclusivamente di agevolazione; e
 - (d) indicare la moneta in cui l'informativa supplementare è esposta.

La dichiarazione prevista dai paragrafi 8 e 10 (c) è richiesta per il bilancio consolidato in tutti i casi salvo quelli in cui le monete di valutazione utilizzate dalle imprese del gruppo e la moneta di presentazione coincidano, e nel caso in cui venga fornita l'informativa aggiuntiva, la moneta esposta coincida anch'essa. Ai fini delle disposizioni informative di cui ai paragrafi 9 e 10 (b) nel bilancio consolidato, i riferimenti alla moneta di valutazione devono essere fatti alla moneta di valutazione della capogruppo.

Data di approvazione: maggio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie contenute nello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-31**Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 18, Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993).

Problema

1. Un'impresa (Venditore) può accordarsi per una operazione di baratto per fornire servizi pubblicitari in cambio di ricevere altri servizi pubblicitari dal suo cliente (Cliente). Tale pubblicità può essere diffusa in internet o tramite cartelloni pubblicitari, annunci su televisione o radio, pubblicazioni su periodici o quotidiani, o tramite altro mezzo.

SIC-32

2. In alcuni casi, non vi è scambio di denaro o di altro corrispettivo tra le imprese. In alcun'altre circostanze, possono essere scambiati importi uguali o approssimativamente uguali di denaro o altro corrispettivo.
3. Un Venditore che fornisce servizi pubblicitari nel corso dello svolgimento della propria attività ordinaria rileva i ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18 da una operazione di baratto che comprende una pubblicità quando, tra le altre condizioni, i servizi scambiati sono dissimili (IAS 18.12) e l'importo del ricavo può essere valutato attendibilmente (IAS 18.20 (a)). La presente Interpretazione si applica solamente ad uno scambio di servizi dissimili. Uno scambio di servizi pubblicitari simili non è una operazione che genera ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18.
4. Il problema consiste nel determinare sotto quali circostanze un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti in una operazione di baratto.

Interpretazione

5. Il ricavo derivante da una operazione di baratto comprendente pubblicità non può essere valutato attendibilmente al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti. Per altro, un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari che fornisce in una operazione di baratto, facendo riferimento solo a operazioni non di baratto che:
 - (a) comprendono pubblicità simile alla pubblicità contenuta nella operazione di baratto;
 - (b) si verificano frequentemente;
 - (c) rappresentano un numero di operazioni ed un importo prevalente se comparato con tutte le operazioni che concernono l'erogazione di servizi pubblicità simili alla pubblicità prevista nella operazione di baratto;
 - (d) sono sotto forma di denaro e/o altre forme di corrispettivo (per esempio, titoli negoziabili, attività non monetarie, e altri tipi di servizi) che hanno un fair value (valore equo) attendibilmente valutabile; e
 - (e) non hanno la medesima controparte presente nella operazione di baratto.

Data di approvazione: maggio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-32**Attività immateriali — Costi connessi a siti web**

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 38, Attività immateriali.

Problema

1. Le imprese potrebbero sostenere costi interni per lo sviluppo e il funzionamento del proprio sito web sia per l'utilizzo interno che esterno. Un sito web progettato per uso esterno potrebbe essere utilizzato per vari fini quali la promozione e la pubblicità dei prodotti e dei servizi dell'impresa, la fornitura di servizi elettronici e la vendita di prodotti e servizi. Un sito web progettato per l'utilizzo interno potrebbe essere utilizzato per archiviare le politiche societarie e i dettagli dei clienti nonché per cercare importanti informazioni.

2. Le fasi dello sviluppo di un sito web possono essere descritte come segue:
 - (a) Pianificazione — include l'effettuazione di studi di fattibilità; la definizione delle finalità e delle caratteristiche tecniche, la valutazione di più alternative proposte e la scelta delle soluzioni ritenute migliori.
 - (b) Sviluppo degli aspetti applicativi e infrastrutturali — comprende l'ottenimento di un dominio, l'acquisto e lo sviluppo di un hardware e di un software operativo, l'installazione di applicazioni sviluppate e di verifiche sotto sollecitazione.
 - (c) Sviluppo del design grafico — comprende la progettazione dell'aspetto grafico delle pagine web.
 - (d) Sviluppo del contenuto — comprende la creazione, l'acquisto, la preparazione e il caricamento delle informazioni, sia che esse siano di testi o di natura grafica, sul sito web prima del completamento dello sviluppo del sito web medesimo. L'informazione può essere immagazzinata in distinti database che risultino integrati nel (o accessibili dal) sito web o codificati direttamente nelle pagine web.
3. Una volta che lo sviluppo di un sito web è stato completato, inizia la fase operativa. Durante questa fase, un'impresa mantiene e migliora le applicazioni, l'infrastruttura, il design grafico e il contenuto del sito web.
4. Nella contabilizzazione dei costi interni sostenuti per lo sviluppo e l'esecuzione del sito web dell'impresa per un utilizzo interno o esterno, i problemi consistono nel determinare:
 - (a) se il sito web è un'attività immateriale generata internamente che è soggetta alle disposizioni dello IAS 38;
e
 - (b) il corretto trattamento contabile per tali spese.
5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell'hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998). In aggiunta, quando un'impresa sostiene delle spese da un fornitore «provider» di servizi via Internet che ospita il sito web dell'impresa, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 8.7 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.
6. Lo IAS 38 non si applica alle attività immateriali possedute da un'impresa per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (si veda IAS 2, Rimanenze, e IAS 11, Commesse a lungo termine) o per locazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997). In relazione a ciò, la presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per lo sviluppo o il funzionamento di un sito web (o il software di un sito web) destinato alla vendita a un'altra impresa. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing operativo, il locatore deve applicare la presente Interpretazione. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing finanziario, il locatario deve applicare la presente Interpretazione dopo l'iniziale rilevazione del bene locato.

Interpretazione

7. Il sito web di un'impresa originato dallo sviluppo e destinato all'utilizzo interno o esterno costituisce un'attività immateriale generata internamente soggetta alle disposizioni di cui allo IAS 38.
8. Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un'attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38.19 per la rilevazione e la valutazione iniziale, un'impresa può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38.45. In particolare, un'impresa può essere in grado di soddisfare la disposizione di dimostrare come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in relazione a quanto disposto dallo IAS 38.45 (d) quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal processo di ordini di vendita. Un'impresa non è in grado di dimostrare che un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici e, pertanto, deve rilevare tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web come costo quando queste sono sostenute.

SIC-33

9. Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un'impresa deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 38. Per determinare il trattamento contabile più appropriato, devono essere valutata la natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio formazione dei dipendenti e mantenimento del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web (una guida aggiuntiva è fornita nell'Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:
- (a) la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38.42-44. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando queste sono sostenute;
 - (b) la fase di sviluppo di natura applicativa e infrastrutturale, la fase della progettazione grafica e la fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell'impresa, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38.45-52. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione quando la spesa può essere direttamente attribuita, o ripartita con un criterio ragionevole e coerente, alla preparazione del sito web per il suo uso predeterminato. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto del sito (fatta eccezione per il contenuto che pubblicizza e promuove i prodotti e i servizi dell'impresa) specificatamente per un sito web, o le spese che rendono possibile l'utilizzo del contenuto (per esempio il corrispettivo utilizzato per acquisire una licenza di riproduzione) sul sito web, devono essere incluse nel costo di sviluppo quando le condizioni sono soddisfatte. Per altro, in conformità allo IAS 38.59, le spese per un elemento immateriale precedentemente addebitate al conto economico in un precedente bilancio non deve essere rilevato come parte del costo di un'attività immateriale ad una data successiva (per esempio quando i costi di un diritto d'autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web);
 - (c) spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell'impresa (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38.57 (c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per potere avere fotografie digitali dei prodotti di un'impresa e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di cui allo IAS 38.60;
 - (d) la fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di cui allo IAS 38.60.
10. Un sito web che è rilevato come un'attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38.63-78. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.

Data di approvazione: maggio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall'adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui agli IAS 38.118-121. perciò, quando un sito web non soddisfa le condizioni previste per essere rilevato come un'attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un'attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data in cui la presente Interpretazione entra in vigore. Quando esiste un sito web e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché il sito possa essere rilevato come un'attività immateriale, anche se questo non era precedentemente rilevato come un'attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data in cui la presente Interpretazione entra in vigore. Quando un sito web è già esistente, la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un'attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un'attività e inizialmente valutato al costo, si ritiene l'importo inizialmente rilevato corretto.

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-33**Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto**

Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that financial statements should not be described as complying with International Accounting Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC Interpretations are not expected to apply to immaterial items.

Riferimento: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle controllate (rivisto nella forma nel 1994), IAS 28, Contabilizzazione delle collegate (rivisto nella sostanza nel 2000), IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2000).

Problema

1. Le imprese potrebbero essere in possesso di garanzie su warrant, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e operative di un'altra impresa (diritti di voto potenzialmente esercitabili).
2. I problemi consistono nel determinare:
 - (a) Quando valutare se un'impresa controlla o influenza significativamente un'altra impresa in relazione rispettivamente agli IAS 27 e 28;
 - (i) se l'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili debba essere considerate, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5; e
 - (ii) se così, se debbano essere valutati eventuali altri fatti o circostanze connesse ai diritti di voto potenzialmente esercitabili;
 - (b) se la quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base a quanto contenuto nello IAS 27, e la quota attribuita a un partecipante che contabilizza la propria partecipazione in una controllata usando il metodo del patrimonio netto previsto dallo IAS 28, debba essere determinato in base all'effettivo capitale posseduto attualmente o in base al capitale posseduto che sarebbe posseduto se i diritti di voto potenzialmente esercitabili fossero esercitati o convertiti; e
 - (c) l'appropriato trattamento contabile per i diritti di voto potenzialmente esercitabili sino a che essi sono esercitati o cessano di esistere.

Interpretazione

3. L'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili che sono effettivamente (ossia, correntemente) esercitabili o effettivamente convertibili devono essere considerati, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5, quando si valuta se un'impresa controlla (come definito nello IAS 27.6) o influenza significativamente (come definito nello IAS 28.3) un'altra impresa. Devono essere considerati tutti i diritti di voto potenzialmente esercitabili, inclusi quelli potenzialmente esercitabili posseduti da altre imprese. I diritti di voto potenzialmente esercitabili non sono effettivamente esercitabili o effettivamente convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di una data futura.
4. Devono essere esaminati tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 della presente Interpretazione, fatta eccezione per l'intenzione della direzione aziendale e per la possibilità finanziaria di esercitare o convertire. Altri elementi che devono essere considerati includono i termini di esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e le possibili operazioni ad essi connesse (l'Appendice A fornisce esemplificazioni relative all'applicazione della presente Interpretazione).
5. La quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base allo IAS 27, e la quota attribuita al partecipante che contabilizza la propria partecipazione usando il metodo del patrimonio netto in base allo IAS 28, deve essere determinato basandosi esclusivamente sull'effettivo capitale posseduto. Un'impresa, può, in sostanza, possedere effettivamente una quota di capitale quando, per esempio, vende e simultaneamente concorda di rivendere, ma non perde il controllo, l'accesso ai benefici economici associati a un capitale posseduto. In tale circostanza, la quota attribuita deve essere determinato prendendo in considerazione l'eventuale esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e altri strumenti derivati che, nella sostanza, danno effettivamente accesso a benefici economici associati con il capitale posseduto (l'Appendice B fornisce esemplificazioni all'applicazione della presente Applicazione).

SIC-33

6. Nella preparazione del bilancio consolidato e nella contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati rispettivamente come parte della partecipazione in una controllata e della partecipazione in una collegata solamente quando la quota di capitale posseduto è attribuita prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione. In tutte le altre circostanze, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 39.

Data di approvazione: agosto 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
